



## 6. ISTITUTI DI GARANZIA A TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

2. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che il nuovo ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza venga istituito quanto prima e che sia dotato di adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie in modo tale da assicurare la propria indipendenza ed efficacia, in conformità ai contenuti del Commento Generale del Comitato n. 2 (2002) sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani nella promozione e protezione dei diritti dell'infanzia. Raccomanda altresì allo Stato parte di garantire una uniforme ed efficiente protezione e promozione dei diritti dell'infanzia in tutte le Regioni, che includa l'assistenza e il coordinamento degli attuali Garanti regionali da parte del Garante nazionale. Il Comitato richiama lo Stato parte affinché si acceleri il processo volto a istituire e a rendere operativa un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in piena conformità con i Principi di Parigi, allo scopo di garantire un monitoraggio completo e sistematico dei diritti umani, inclusi i diritti dell'infanzia.

*CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 2*

Il 3 marzo 2016 i Presidenti di Camera e Senato hanno provveduto alla **nomina del secondo Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza**, essendosi concluso nel precedente mese di

novembre 2015 il mandato del primo Garante. Dopo un periodo di *prorogatio*, il 29 aprile 2016 si è quindi insediata la nuova Garante<sup>70</sup>. **L'Ufficio del Garante nazionale** è articolato in quattro aree organizzative: la Segreteria del Garante (che svolge attività di segreteria e organizzazione delle missioni in Italia e all'estero), l'Area Diritti (ufficio di diretta collaborazione con l'attività della Garante), l'Area Affari Generali (che espleta l'attività amministrativa, contabile e contrattuale dell'Autorità) e l'Area Stampa e comunicazione (che cura la comunicazione esterna dell'Autorità)<sup>71</sup>.

L'Autorità Garante, insieme ad altre istituzioni e associazioni, è impegnata in **numerosi progetti**, tra cui: "Generazioni Connesse" (Safer Internet Centre III, centro nazionale per la promozione di un uso sicuro e positivo di Internet e delle tecnologie digitali); "Io sono qui" (progetto volto a promuovere la legalità e contrastare la dispersione scolastica); "Dallo scontro all'incontro: mediando si impara!" (sul tema della sensibilizzazione alla mediazione scolastica) e "Care Leavers Network" (la prima rete italiana di ragazzi tra i 16 e i 24 anni che stanno crescendo o sono cresciuti fuori famiglia e che, attraverso questo progetto, sono coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva). Inoltre, dopo la pubblicazione nel 2015 del documento "La tutela dei minorenni in comunità. La prima raccolta dati sperimentale elaborata con le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni", l'Autorità Garante ha proseguito nel monitoraggio del fenomeno dell'accoglienza in comunità

<sup>70</sup> L'attuale Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza è la Dott. ssa Filomena Albano, magistrato

<sup>71</sup> L'art. 5, comma 1, della L. 12 luglio 2011 n. 112, stabilisce che: "1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto [...] da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una

di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio". Nel novembre del 2016 è stato presentato un emendamento alla Legge di Bilancio 2016, con il quale veniva avanzata la proposta di rafforzare la struttura organizzativa dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, incrementando di ulteriori dieci unità l'organico di personale comandato, portandolo dunque a venti unità



dei minori fuori famiglia d'origine, dando impulso all'attività di rilevazione effettuata in collaborazione con le Procure minorili. Vi sono, inoltre, numerosi **Protocolli di collaborazione** con diverse istituzioni, associazioni e ordini professionali, ai fini della promozione di azioni congiunte per i diritti delle persone di età minore.

La **Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**<sup>72</sup> è costituita dalle associazioni ed organizzazioni maggiormente rappresentative, impegnate in attività dedicate ai bambini e adolescenti, con ramificazioni su tutto il territorio nazionale. È un organismo di consultazione permanente dell'Autorità Garante, con il compito di approfondire tematiche, esprimere pareri e raccomandazioni, fornire indicazioni ed elaborare documenti di analisi e proposta. Si è insediata il 5 dicembre 2016, in seguito agli incontri svolti con i diversi coordinamenti che hanno designato i loro rappresentanti, ed è articolata in tre gruppi di lavoro tematici, che si occupano rispettivamente di disagio psicopatologico negli adolescenti, continuità degli affetti nell'affido familiare e tutela dei minori nel mondo della comunicazione. Anche al di fuori della Consulta, l'Autorità Garante ha istituito alcuni Tavoli tecnici, tra i quali

quello per la “promozione delle reti per l'affido familiare”.

La **Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**<sup>73</sup>, composta dai Garanti regionali e presieduta dal Garante nazionale, negli anni ha assunto un carattere sempre più definito, come strumento di raccordo degli interventi attuati sul piano regionale e sul piano nazionale. Nel 2016, la Conferenza ha – tra l'altro – svolto un'attività d'impulso per l'adozione di Linee Guida d'azione comuni in materia di segnalazioni, come raccomandato dal Gruppo CRC nel precedente Rapporto. È stato dunque svolto, nel 2016, il lavoro di aggiornamento e coordinamento di una bozza di Linee Guida, già elaborate nel 2015, e all'esito di tale lavoro è stato definito un documento, poi approvato nel corso della prima Conferenza di Garanzia del 2017.

Come esito di un'azione di sensibilizzazione svolta dall'Autorità Garante nazionale, e raccomandata dal Gruppo CRC nel precedente Rapporto, nel 2016 si è avuta la nomina dei **Garanti regionali** in territori ove precedentemente non erano mai stati nominati: in particolare, in Piemonte e Sicilia. Attualmente, oltre all'Autorità nazionale, operano sul territorio 16 Garanti regionali e delle Province Autonome. Inoltre, in alcune grandi città sono stati istituiti i Garanti metropolitani.

<sup>72</sup> Costituita con Decreto dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del 10 novembre 2016, che ne ha definito la composizione, l'organizzazione e la durata, circoscritta all'arco temporale di un anno.

<sup>73</sup> Cfr. art. 3, commi 6 e 7 della Legge 12 luglio 2011 n. 112; DPCM 20 luglio 2012 n. 168

<sup>81</sup> Art. 11, comma 1, della Legge 7 aprile 2017 n. 47: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università”.



L'Autorità Garante nazionale e i Garanti regionali stanno portando avanti anche un importante lavoro per la formazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, in particolare dopo che la Legge 47/2017 ha espressamente attribuito loro questa competenza<sup>81</sup>. Per quanto riguarda **le segnalazioni**, nel corso del 2016, è stato incentivato il ruolo di collegamento tra l'Autorità Garante nazionale e i Garanti regionali e delle Province Autonome. Per dare applicazione concreta a tale interpretazione, nella sezione del sito dell'Autorità dedicata alle segnalazioni, è stata evidenziata la rete dei Garanti e i *link* che rimandano ai rispettivi siti regionali e provinciali. Se una segnalazione pervenuta all'Autorità Garante riguarda fatti accaduti a soggetti residenti in una delle Regioni o Province Autonome ove sono presenti i Garanti, essa viene inoltrata al Garante competente per territorio, in applicazione del principio di sussidiarietà, richiamato anche dalla legge istitutiva delle Autorità Garanti regionali e delle Province Autonome. Per quanto riguarda, inoltre, le segnalazioni relative a **programmi televisivi**, nel sito dell'Autorità è stato inserito un *link* che invita a utilizzare l'apposito modulo per inviare la segnalazione al Comitato per l'applicazione del "Codice di autoregolamentazione Media e Minori", istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e competente a individuare e sanzionare messaggi televisivi ritenuti non idonei alla visione da parte delle persone di età minore.



Regione	Legge istitutiva <sup>74</sup>	Mandato esclusivo	Prima nomina	Nomina attuale
Abruzzo	/	/	/	/
Basilicata	Legge Regionale n. 18 del 29 giugno 2009	Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza	Primo Garante nominato a ottobre 2014	Tuttora in carica
Calabria	Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 2004	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Primo Garante nominato nel dicembre 2010	Nominato ad aprile 2016
Campania	Legge Regionale n. 17 del 25 luglio 2006	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Primo Garante nominato nel luglio 2008	Nominato nel 2012
Emilia-Romagna	Legge Regionale n. 9 del 17 febbraio 2005	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Primo Garante nominato nel novembre 2011	Nominato il 26 ottobre 2016
Friuli Venezia Giulia	Legge Regionale n. 49/1993 – poi Legge Regionale n. 9 del 2014 <sup>75</sup>	Garante Regionale dei diritti della persona (con funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti)	Primo Pubblico tutore nominato nel 1996	Nominato a settembre 2014
Lazio	Legge Regionale n. 38 del 28 ottobre 2002	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Primo Garante nominato a giugno del 2007	Nominato nel giugno 2016
Liguria	Legge Regionale n. 12 del 24 maggio 2006 <sup>76</sup>	Difensore Civico (svolge funzione parziale anche come Garante per l'infanzia <sup>77</sup> , limitatamente alle funzioni derivate da segnalazioni, in coerenza con il ruolo di Difensore Civico)	Non è stato nominato ai sensi della LR della Liguria (eletto dal Consiglio) ma le funzioni sono state ascritte con Legge 38/2009 al Difensore Civico, che recepisce quanto previsto nella Legge di Bilancio regionale 200 <sup>78</sup>	Ruolo svolto dal Difensore Civico
Lombardia	Legge Regionale n. 22 del 24 marzo 2009	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Primo Garante nominato ad aprile 2015	Tuttora in carica
Marche	Legge Regionale n. 18 del 15 ottobre 2002 – poi Legge Regionale n. 23/2008	Autorità per la garanzia dei diritti degli adulti e dei bambini <sup>79</sup> .	Primo Garante nominato nel marzo 2003	Nominato a settembre 2015
Molise	Legge Regionale n. 32 del 2 ottobre 2006 – poi Legge Regionale n. 17 del 9 dicembre 2015, istituisce il Garante Regionale dei diritti della persona e abroga la Legge 32/2006	Garante regionale dei diritti della persona con compiti specifici in materia di diritti dei minori	Primo Pubblico Tutore dei minori nominato nell'ottobre 2007, si è dimesso nel 2011. Nuova nomina ad agosto 2013 <sup>80</sup> , dimessa nel 2015	Nominato l'11 luglio 2017
Piemonte	Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009	Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	Primo Garante nominato il 25 ottobre 2016	Tuttora in carica
Puglia	Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, art. 30	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Primo Garante nominato nel novembre 2011	Nominato il 5 maggio 2017
Sardegna	Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 2011	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	In attesa di nomina a seguito di bando per presentare proposte di candidatura, pubblicato sul Buras n. 31 del 30 giugno 2016	/

<sup>74</sup> Cfr. [www.garanteinfanzia.org/garanti-regionali](http://www.garanteinfanzia.org/garanti-regionali) e [www.gruppocrc.net/Garante-per-l'infanzia](http://www.gruppocrc.net/Garante-per-l'infanzia)

<sup>75</sup> L'Ufficio del Tutore Pubblico era previsto dalla Legge Regionale n.49/1993. La Legge Regionale n. 9/2008 di assestamento di bilancio aveva previsto che il ruolo svolto dal Tutore dei minori fosse esercitato dal Presidente del Consiglio Regionale. Con la Legge n. 7 del 24 maggio 2010 subentra la struttura stabile per l'esercizio delle funzioni del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. La Legge 9/2014 prevede che: "Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione".

<sup>76</sup> Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2007 e Legge Regionale n. 38 del 6 ottobre 2009. Solo 7 su 23 delle funzioni del Garante sono affidate al Difensore Civico, che opera nell'impossibilità di svolgere un ruolo pro-attivo di promozione della cultura dell'infanzia e, nei fatti, può solamente estendere ai minorenni le funzioni "su richiesta e segnalazione" proprie del Difensore Civico. L'istituzione è stata approfondita in un incontro pubblico svoltosi l'11 maggio 2015 (<http://www.pididaliguria.it/2015/05/05/incontro-con-i-candidati-alla-presidenza-della-regione-liguria/>) e realizzato dal PIDIDA Liguria e dal CISMAI, in occasione delle elezioni regionali liguri.

<sup>77</sup> In assenza della nomina del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, alcune sue funzioni – segnatamente quelle relative alla ricezione di istanze da parte dei cittadini – sono coperte dal Difensore Civico. Tali funzioni sono però solo parziali e passive (attivazione in caso di richiesta d'intervento). Lo stesso Difensore Civico regionale ha ribadito in più occasioni pubbliche che la sua funzione non è, né può essere, equiparata a quella del Garante per l'Infanzia.

<sup>78</sup> L.R. Liguria n. 44 del 28 dicembre 2009.

<sup>79</sup> Nelle Marche, l'ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è stato istituito con Legge Regionale n. 18/2002. La Legge Regionale n. 23/2008 ha però abrogato tale Legge e istituito la figura dell'Ombudsman regionale per i diritti degli adulti e dei bambini.

<sup>80</sup> Cfr. Domeneghetti, A. (2013), Consulte, Commissioni e revisori: in processione per le nomine, Erminia Gatti tutore dei minori", in Primonumero, del 13 agosto: <http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=14531>



Sicilia	Legge Regionale n. 47 del 10 agosto 2012	Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.	Primo Garante nominato il 23 dicembre 2016	Tuttora in carica
Toscana	Legge Regionale n. 13 del 9 febbraio 2010	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Primo Garante nominato nel dicembre 2011, si è dimesso nel 2015	Interim del Segretario generale del Consiglio Regionale
Trentino Alto Adige Provincia Autonoma di Bolzano	Legge Provinciale n. 3 del 26 giugno 2009	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Garante nominato a maggio 2010	Nominato a marzo 2012
Trentino Alto Adige Provincia Autonoma di Trento	Legge Provinciale n. 1 del 11 febbraio 2009	Difensore Civico e Garante dei minori	Garante nominato a giugno 2009	Nominato a febbraio 2014
Umbria	Legge Regionale n. 18 del 29 luglio 2009	Garante infanzia e adolescenza	Primo Garante nominato a dicembre 2013	Tuttora in carica
Valle d'Aosta	Non approvata	/	/	/
Veneto	Legge Regionale n. 42 del 9 agosto 1988 - modificata da Legge Regionale n. 37 del 24 dicembre 2013	Garante regionale dei diritti della persona	Il primo Pubblico Tutore dei minori è stato nominato nel 2001	Nominato nel 2015

Per quanto attiene ai **rapporti con Governo e Parlamento**, la legge istitutiva prevede che l'Autorità Garante possa esprimere il proprio parere nell'ambito del processo di formazione delle norme in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>82</sup>. Nel 2016 l'Autorità Garante ha seguito con particolare attenzione le proposte di legge volte a

garantire la tutela dei minori nell'ambiente digitale, le pari opportunità ai bambini e agli adolescenti e la realizzazione di un sistema di giustizia a "misura di bambino"<sup>83</sup>. Ha inoltre partecipato a diverse audizioni in sede parlamentare<sup>84</sup> e ai lavori del Comitato scientifico per le tematiche LGBT<sup>85</sup>.

<sup>82</sup> Art. 3, comma 3, della Legge 12 luglio 2011 n. 112: "L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

<sup>83</sup> In particolare, il disegno di legge sul contrasto e la prevenzione del cyberbullismo (A.C. 3139-B), il disegno di legge (A.S. 2583) – approvato il 29 marzo 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 (Legge 7 aprile 2017 n. 47) – il disegno di legge recante disposizioni in materia di cittadinanza (A.S. 2092), il disegno di legge che reca disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (A.S. 2719); il disegno di legge in materia di riforma del sistema giudiziario per i minorenni (A.S. 2284).

<sup>84</sup> In particolare: in sede di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia; in sede di Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido; in sede di Commissioni riunite della Camera dei Deputati, Affari Costituzionali e Lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani disabili e minori in situazione di disagio; in sede di Commissione Giustizia del Senato sull'A.S. 2284, recante delega al Governo ad emanare disposizioni per l'efficienza del processo civile.

<sup>85</sup> Comitato scientifico Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender (LGBT), istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 16 luglio 2015.



Si segnalano, quali **criticità**, la mancata definizione delle modalità e delle procedure attraverso le quali l'Autorità Garante può concretamente partecipare ai processi normativi, con le conseguenti difficoltà operative, nonché – con specifico riferimento all'interazione con il Comitato ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – la possibilità, prevista dalla legge istitutiva, di esprimere soltanto un parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente ai sensi dell'art. 44 della Convenzione di New York; parere che deve essere allegato al Rapporto stesso<sup>86</sup>, senza possibilità, invece, di presentare un parere autonomo direttamente al Comitato.

Altro aspetto di criticità è rappresentato dalla relevantissima quantità di competenze che la legge istitutiva attribuisce all'Autorità Garante<sup>87</sup>, a fronte dell'esiguità delle risorse concretamente disponibili.

**A livello locale**, si segnala che in alcuni territori i Garanti regionali agiscono in base a una normativa poco coerente, che necessiterebbe di una rivisitazione e armonizzazione fra le varie Regioni. Le leggi istitutive approvate a livello regionale, infatti, differiscono in mandato e competenze, e ciò comporta una forte disomogeneità sul territorio<sup>88</sup>. Un aspetto che si segnala per la sua particolare criticità è l'assenza, per alcuni Garanti, di un'effettiva autonomia sotto il profilo economico<sup>89</sup>. Anche i criteri per la nomina dei singoli Garanti regionali e, soprattutto,

le modalità di organizzazione dei relativi uffici differiscono tra le Regioni<sup>90</sup>. Come già sottolineato in passato, sarebbe auspicabile l'approvazione – da parte della Conferenza di Garanzia – di Linee Guida utili anche in vista del completamento delle nomine in tutte le Regioni (e l'approvazione di tale documento in Conferenza Stato-Regioni). Relativamente alla sperimentazione dei **Garanti metropolitani** (Palermo e Milano), si esprime apprezzamento per l'istituzione di queste figure certamente utili, ma perplessità per il carattere onorario (e quindi a titolo gratuito) della carica. Infatti, i principi applicativi che regolano l'istituto degli *Ombudsmen* sottolineano la necessità che esso abbia congrua dignità funzionale<sup>91</sup> ed efficacia: sebbene nei documenti internazionali<sup>92</sup> e nazionali<sup>93</sup> non venga direttamente citato il tema della gratuità della carica, vi sono riferimenti alla “congrua indennità”, in relazione all'efficacia dello svolgimento del ruolo nella relazione con gli interlocutori istituzionali a cui esso si riferisce. Tale preoccupazione vale – *mutatis mutandis* – per i nascenti livelli metropolitani, nonostante non vi sia ancora un'elaborazione compiuta sull'efficacia e utilità di tali istituti, presenti in sole due città. Peraltro, si segnala che questi esperimenti appaiono – di fatto – finalizzati anche a dare una risposta a inefficienze o mancate nomine dei Garanti regionali: pertanto si auspica che, prima di puntare su queste figure nuove e ulteriori, si possa

<sup>86</sup> Art. 3, comma 1, lett. i, della Legge 12 luglio 2011 n. 112.

<sup>87</sup> Cfr. artt. 3 e 4 della Legge 12 luglio 2011 n. 112.

<sup>88</sup> Merita rilievo la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, ratificata dall'Italia con legge 23 marzo 2003 n. 77, che all'art. 12 declina le funzioni degli Organi deputati a promuovere ed esercitare i diritti dei minori nei Paesi membri con l'indicazione dei seguenti specifici poteri: “a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei bambini; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei bambini; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei bambini ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai bambini, d) rendersi edotti dell'opinione dei bambini e fornire loro ogni informazione adeguata”

<sup>89</sup> Esempio Regione Sicilia

<sup>90</sup> Già nel 2007 l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza aveva fornito specifiche raccomandazioni circa le competenze e l'esperienza, come pure i profili di incompatibilità, per i Garanti dell'infanzia.

<sup>91</sup> Si vedano, fra le altre, le indicazioni contenute nella pubblicazione internazionale UNICEF-IRC, “Independent Institutions Protecting Children Rights”, in Innocenti Digest, “Statutory Powers”, n. 8, pag.11

<sup>92</sup> Dal Commento Generale n. 2 alle relazioni internazionali ENOC

<sup>93</sup> Si vedano, fra le altre, le elaborazioni conclusive del Gruppo di studio UNICEF/Accademia dei Lincei del 2003; gruppo che ha prodotto il documento inviato al Parlamento che ha portato al primo DDL per l'iter legislativo della Legge istitutiva del Garante Nazionale: <http://www.unicef.it/doc/2716/garante-per-infanzia-e-adolescenza.htm>.



pervenire a buoni ed efficaci Garanti in tutte le Regioni.

Un'altra **criticità** è rappresentata dalla progressiva perdita – in numerose Regioni – del carattere di monocraticità dell'istituto del Garante; ciò potrebbe essere in contraddizione con quanto richiesto dal Commento Generale n. 2 e dalle Linee Guida internazionali, nonché dai Principi di Parigi e dagli studi propedeutici all'istituzione del Garante<sup>94</sup>, che richiamano alla necessità di prevedere un "focus" specifico sull'infanzia e l'adolescenza, qualora non si assicurassero le necessarie competenze e distintive funzioni che attengono all'esercizio delle funzioni e alla CRC.

Si segnala altresì che in Italia manca, a tutt'oggi, **un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani**, nonostante gli impegni formali e volontari assunti dal Governo Italiano in sede di candidatura al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, le ripetute raccomandazioni delle due Revisioni Periodiche Universali e dei vari Comitati sui diritti umani delle Nazioni Unite. Con un ritardo di circa venti anni, rispetto agli altri Paesi europei e del mondo, l'Italia continua a non essere al passo con questo meccanismo di partecipazione democratica. Attualmente, un nuovo disegno di legge<sup>95</sup>, al quale sono stati proposti vari emendamenti per essere allineato con i requisiti posti dai principi di Parigi, è in attesa al Senato, nonostante le sollecitazioni pervenute da più parti insieme al NNHRI, la rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. **Alle Regioni Abruzzo e Valle d'Aosta** di approvare quanto prima una legge regionale che preveda l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e alle **Regioni Sardegna, Liguria e Toscana** di provvedere alla nomina di tale figura;
2. **Alla Conferenza di Garanzia** di elaborare Linee Guida in vista del completamento delle nomine dei Garanti in tutte le Regioni e **alla Conferenza Stato-Regioni** di lavorare all'armonizzazione fra le leggi regionali, anche al fine di un coordinamento fra i livelli regionali e fra questi e il livello nazionale, sia sul piano delle funzioni e dei ruoli, sia su quello delle risorse e delle metodologie diffuse di ascolto *child friendly*;
3. **Al Parlamento** di concludere al più presto l'iter legislativo (Atto Senato n. 1908) per la creazione di un'Istituzione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani in Italia, in linea con i principi di Parigi, che possa fungere da raccordo anche con l'Istituto del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

<sup>94</sup> I sopracitati studi insistevano sulla monocraticità dell'Ufficio e sulla non opportunità di sovrapporlo a quello del Difensore Civico

<sup>95</sup> In particolare, il n. 1908 presentato dal Senatore Manconi